DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1977

relativa alla fornitura urgente di riso lavorato tondo al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(77/89/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari [3],

considerando che il 21 dicembre 1976, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 2 575 tonnellate di riso semigreggio, ossia 1 996 tonnellate di riso lavorato a grani tondi, al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1975/1976 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1, Milano (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, all'acquisto sul mercato della Comunità di 1 996 tonnellate di riso lavorato a grani tondi, destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'Ente risi deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto depositato sulla banchina nel porto di Beirut opzione Limassol.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalle parole :

« Riz blanchi / Don de la Communauté économique européenne / Action du Comité international de la Croix Rouge / Pour distribution gratuite au Liban ».

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :

— umidità : 15 % ;
— rotture di riso : massimo 5 % ;
— grani gessati : massimo 3 % ;
— grani striati rossi : massimo 3 % ;
— grani vaiolati : massimo 1 % ;
— grani macchiati : massimo 0,50 % ;
— grani gialli : massimo 0,050 % ;
— grani ambrati : massimo 0,125 %.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 3

1. Una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra l'8 ed il 15 febbraio 1977 (partita n. 1 = 998 t) e tra il 15 ed il 30 marzo 1977 (partita n. 2 = 998 t).

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH